



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
ZONA CUSIO
Via Mazzini, 96 – 28887 OMEGNA**

DETERMINA

N. 257 DEL 01/09/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI UCRAINI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO CENTRI (CAS) COSTITUITI DA STRUTTURE ABITATIVE DIFFUSE FINO A 50 POSTI TOTALI SUL TERRITORIO DEL CISS CUSIO PER IL PERIODO 01.09.2025 AL 30.11.2025 . CODICE CIG: B83527775C

IL DIRETTORE

Premesso che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 19 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il piano programma e il bilancio di Previsione 2025/2027;

Vista la Delibera n. 9 del 29.01.2025 del Consiglio d'Amministrazione, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025;

Visto il PIAO 2025/27, approvato con deliberazione CdA n. 24 del 31 marzo 2025 e s.m.i..

Rilevato che, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dall'afflusso di cittadini provenienti da quel paese sul territorio provinciale in fuga dal conflitto e che, pertanto, occorre predisporre strutture e servizi a favore dei predetti profughi;

Visto l'art. 3 del D.L. 28 febbraio 2022 n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", che dispone l'accoglienza presso i centri di cui all'art. 11 del D.Lgs. 142/2015, dei cittadini che fuggono dal conflitto;

Considerato che i Prefetti sono stati incaricati, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, di allestire strutture temporanee di accoglienza al ricorrere di situazioni emergenziali;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 6378 del 02/03/2022 che dispone la possibilità, per i Prefetti, di sottoscrivere accordi di collaborazione con i Comuni, ai sensi del predetto art. 15 della Legge n. 241/1990, al fine di affidare agli Enti locali la gestione dell'accoglienza, secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile-nr.872 del 4 marzo 2022 che definisce le "Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell'Interno sul territorio e supporto alla medesima";

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 15709, dell'08/03/2022, con la quale è stata attribuita ai Prefetti la facoltà di attivare nuovi posti CAS;

Considerato che con decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024 è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara d'appalto con i relativi allegati, per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

Visto l'art.20, comma 1 del DL. 27.12.2024 n. 202 che ha prorogato fino al 31.12.2025 le misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso;

Vista:

- la nota ns. prot.,N 7416 del 18.12.2024 con la quale la Prefettura comunicava di stare procedendo alla redazione di nuove convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, in conformità alle disposizioni previste dal capitolato ministeriale adottato con Decreto in data 4/3/2024, nonché di essere in attesa dell'adozione di atto di autorizzazione all'ulteriore proroga dello stato di emergenza, presumendo una proroga dei servizi di accoglienza e riservandosi di far avere tempestivi aggiornamenti in merito;
- la nota ns. prot. N. 95 del 08.01.2025 con la quale la Prefettura faceva presente che l'art. 20, comma 1, del D.L. 27/12/2024, n. 202, aveva autorizzato la prosecuzione, fino al 31/12/2025, dei progetti del sistema di accoglienza ed integrazione destinati alla popolazione ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale ed agli eventi bellici in corso, comunicando che erano in corso di predisposizione le nuove convenzioni per l'affidamento del servizio in oggetto indicato, da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, in conformità al capitolato ministeriale adottato con Decreto in data 4/3/2024.
- la nota ns. prot. N. 227 del 14.01.2025 con la quale la Prefettura trasmetteva la nuova convenzione per il rinnovo dell'affidamento del servizio in questione per il periodo 1/1/2025 - 31/12/2025, ai fini della sottoscrizione in forma digitale.
- la nota ns. prot. N. 409 del 20.01.2025 con la quale la Prefettura comunicava l'imminente convocazione di una riunione per affrontare eventuali problematiche riguardanti l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina riservandosi di fornire tempestivi aggiornamenti al riguardo.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 1 dell'ordinanza n.1123 della Protezione Civile che stabilisce la necessità di attivare, mediante gli Enti del Terzo settore che hanno sottoscritto le convenzioni in vigore, una ricognizione delle persone e dei nuclei familiari che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica anche oltre il termine del 31 gennaio 2025;
- l'art. 3 comma 1 lettera a) dispone che per i nuclei che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell'assistenza, quest'ultima può essere prorogata sino al 30 giugno 2025;

Dato atto che l'Ente scrivente ha proceduto ad effettuare la ricognizione di cui sopra con nota prot. 571 del 28.01.2025;

Considerato che su 14 nuclei assistiti tutti (eccetto una persona) hanno manifestato la necessità di aver bisogno di prorogare l'assistenza (nota ns. prot. N. 716 del 03.02.2025);

Vista la nota della Prefettura rubricata al nostro prot. al n 3095 del 19.05.2025 con la quale venivano richieste tutte le informazioni attinenti la situazione lavorativa e i redditi percepiti da tutti i migranti presenti nonché ogni genere di situazione rilevante ai fini della valutazione del requisito reddituale per le misure di accoglienza,

Dato atto che con note prot. 3149 e prot. 3158 del 21.05.2025 si è proceduto a dare riscontro alla missiva della Prefettura inoltrando le informazioni richieste dalla stessa;

Visto:

- l'art. 15 della Legge 241/90 che, al comma 1, dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 1 c. 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che introduce il principio di cooperazione tra enti locali, regioni e Stato per la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Atteso che l'art.2 della predetta legge 328/2000 dispone che hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del predetto sistema integrato di interventi e servizi sociali anche i profughi, gli stranieri e gli apolidi, garantendo loro le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Preso atto che l'art. 6 c. 1 della legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

Ritenuto che, alla luce delle funzioni e dei compiti della Prefettura e degli Enti locali in premessa, ricorrano le condizioni per la sottoscrizione di Accordi di collaborazione, da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, per la realizzazione di interventi di accoglienza nel territorio dei Comuni della Provincia a favore di cittadini ucraini;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30/05/2022 avente ad oggetto "CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA A FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO CENTRI (C.A.S.) COSTITUITI DA STRUTTURE ABITATIVE DISTINTE FINO A 50 POSTI COMPLESSIVI SUL TERRITORIO DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CONSOZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CUSIO, COMPRESI NELLA PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA", con la quale è stata approvata la convenzione in vigore fino alla data del 31/12/2022;
- la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 78 del 28/12/2022 avente ad oggetto "CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA A FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO CENTRI (C.A.S.) COSTITUITI DA STRUTTURE ABITATIVE DISTINTE FINO A 50 POSTI COMPLESSIVI SUL TERRITORIO DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CONSOZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CUSIO, COMPRESI NELLA PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA", con la quale è stata approvata la convenzione avente scadenza alla data del 30/06/2023;
- la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29/05/2023 avente ad oggetto "CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA A FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO CENTRI (C.A.S.) COSTITUITI DA STRUTTURE ABITATIVE DISTINTE FINO A 50 POSTI COMPLESSIVI SUL TERRITORIO DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CONSOZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CUSIO, COMPRESI NELLA PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA", con la quale è stata approvata la convenzione avente scadenza alla data del 31/12/2023;
- la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29/01/2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A CITTADINI PROVENIENTI DALL'UCRAINA, A SEGUITO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DALL'ATTUALE SITUAZIONE BELLICA - PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025", con la quale è stata approvata la convenzione avente scadenza alla data del 31/12/2025;

Preso atto che, a seguito di puntuale rendicontazione, la Prefettura rimborserà l'intero costo del servizio, sulla base di una quota giornaliera per persona ospitata;

Visto il capitolato, redatto sulla base dei contenuti della citata convenzione, finalizzato all'esternalizzazione del servizio in parola, in quanto il CISS Cusio non dispone del personale necessario e dei locali dove ospitare i profughi ucraini;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio sino al 30 novembre 2025, nelle more di procedere, secondo quanto stabilito all'art.3 comma 2 dell'ordinanza n.1123 della Protezione Civile stabilisce alla verifica della disponibilità di mezzi economici sufficienti e conseguentemente definire la platea di utenti che potranno continuare ad usufruire del servizio;

Considerato che il servizio ha per oggetto l'accoglienza a favore di alcuni nuclei famigliari di cittadini ucraini, attualmente ospitati all'interno di n.12 unità abitative situate sul territorio del Cusio;

Dato atto che tali unità abitative sono messe a disposizione dalla Cooperativa Sociale "Azzurra", con sede amministrativa in Omegna, Via XI Settembre, P. IVA 01585330036, la quale risulta titolare dei diversi contratti d'affitto degli alloggi dove vengono ospitati i profughi ucraini e sarebbe oltremodo complicato individuare un altro fornitore del servizio in parola per un periodo così breve, senza correre il rischio di creare disservizi e diseconomie, mentre si provvederà ad espletare la verifica della disponibilità di mezzi economici sufficienti secondo quanto previsto dall'art.3 comma 2 dell'ordinanza n.1123 della Protezione Civile;

Dato inoltre atto che l'eventuale individuazione di nuove unità abitative comporterebbe il trasferimento dei nuclei che da anni risiedono all'interno dello stesso contesto e che pertanto hanno raggiunto una stabilità relazionale, sociale e di rete, creata proprio grazie a questa continuità abitativa;

Ritenuto pertanto dannoso procedere al trasferimento dei nuclei presso altri locali, oltre che oggettivamente impossibile da realizzare in tempi ristretti;

Dato inoltre atto non risultano presenti sul territorio soggetti che abbiano disponibilità delle unità abitative necessarie per l'erogazione del servizio;

Visto che occorre dare continuità al servizio di accoglienza a favore dei cittadini ucraini e di gestione dei servizi connessi presso il CAS costituito da strutture abitative diffuse fino a 50 posti totali presente sul territorio del Ciss Cusio;

Visto l'art. 49 c.4 del D. Leg.vo 31.12.2024 così come modificato dall'art.17 del D.Leg.vo 31.12.2024 n. 2029;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 128 comma 3 del Dlgs 36/2003, garantire la qualità, la continuità e la completezza del servizio, anche alla luce delle specifiche esigenze degli utenti;

Viste pertanto:

- l'assenza di alternative sul mercato che siano funzionali ai servizi da erogare;
- l'accurata esecuzione del servizio realizzato in questi anni dalla Cooperativa Sociale Azzurra nonché la qualità della prestazione resa dalla stessa;

Vista la sentenza n.1370/2024 del TAR Sicilia, Catania secondo la quale per l'affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia eurounitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all'affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione.

Visto il capitolato, allegato alla determina,

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua

scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che, con nota prot. n. 5011 del 18.08.2025 si è provveduto ad inoltrare formale richiesta di preventivo al seguente operatore economico ONLUS "Azzurra", con sede amministrativa in Omegna, Via XI Settembre, P. IVA 01585330036, in considerazione del fatto che non risulta percorribile alcuna alternativa in grado di garantire prontamente una continuità al servizio, che essendo diffuso sul territorio, presenta particolari criticità riferibili in modo particolare al reperimento degli alloggi da utilizzare per l'ospitalità e tenuto conto della buona qualità della prestazione resa dalla cooperativa nella gestione del servizio durante i mesi precedenti;

Dato atto che nella richiesta di cui sopra si è posto a base di gara l'importo di € 23,13 giornaliero per ciascun ospite, IVA 5% esclusa, riconosciuto come corrispettivo per i beni e servizi erogati sulla base del capitolato, per ciascuna delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro presenze, escludendo dall'importo a base di gara, unicamente le prestazioni aggiuntive oggetto di separata rendicontazione, come da Allegato B, per un totale giornaliero massimo di € 10,42 IVA 5 % esclusa, nonché € 2,50 giornalieri di pocket money e carta telefonica per € 5 ad ospite una tantum all'ingresso;

Vista la missiva ns.prot.n.5022 del 19.08.2025 con la quale la Cooperativa Sociale "Azzurra" formulava un'offerta con un ribasso dello 0,129. %, rispetto al prezzo posto a base d'asta di € 23,13 giornalieri per ospite (oltre IVA), per un importo finale di € 23,10, che, per una media di 42 ospiti, assommano ad un importo massimo di € 137.668,44, comprensivi di € 6.898,71 per kit di primo ingresso oltre IVA al 5 %.

Considerato che il contributo ANAC risulta essere pari ad € 70,00;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento del servizio di prima accoglienza a favore dei cittadini ucraini e per la gestione dei servizi connessi presso centri (CAS) costituiti da strutture abitative diffuse fino a 50 posti totali sul territorio del CISS Cusio;
- importo presunto del contratto: € 137.668,44 (oltre IVA);
- forma del contratto: scrittura privata;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Preso atto che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3 del D. Lgs. n. 81/08, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Accertato che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che sussiste la necessità di assicurare regolare avvio del servizio in parola, per il fatto che lo stesso, il cui avvio è previsto per il giorno 01 settembre;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 il RUP è il dott. Angelo Barbaglia e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023, di

non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su richiesta di questa stazione appaltante è essere il seguente: B83527775C;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 36/2023
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. N. 107 e 192;
- la legge n.241/1990
- il D.Lgs. n.118/2011
- l'art. 23 dello Statuto del Consorzio;
- il vigente regolamento di contabilità
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis del d. lgs. 267/2000 rubricato "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", la regolarità e correttezza;

DETERMINA

1. Di ridurre l'impegno di spesa:
 - n. 630/25 assunto con Determina del Direttore nr. 373 del 27.12.2024 a favore Società dell'Cooperativa sociale ONLUS "Azzurra" con sede amministrativa in Omegna, via XI Settembre e sede legale in Varese, via Ledro 5, P. IVA 01585330036 per €31.349,72;
 - n. 178/25 assunto con Determina del Direttore nr. 44 del 28/02/2025 a favore Società dell'Cooperativa sociale ONLUS "Azzurra" con sede amministrativa in Omegna, via XI Settembre e sede legale in Varese, via Ledro 5, P. IVA 01585330036 per €48.394,02;
 - n. 342/25 assunto con Determina del Direttore nr. 142 del 26/05/2025 a favore Società dell'Cooperativa sociale ONLUS "Azzurra" con sede amministrativa in Omegna, via XI Settembre e sede legale in Varese, via Ledro 5, P. IVA 01585330036 per €50.121,87;
2. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/90;
3. Di approvare il capitolato per il Servizio di prima accoglienza a favore dei cittadini ucraini e per la gestione dei servizi connessi presso centri (CAS) costituiti da strutture abitative diffuse fino a 50 posti totali sul territorio del CISS CUSIO e gli allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. Di affidare il servizio di prima accoglienza a favore dei cittadini ucraini e per la gestione dei servizi connessi presso centri (CAS) costituiti da strutture abitative diffuse fino a 50 posti totali sul territorio del CISS Cusio alla Società cooperativa sociale ONLUS "Azzurra" con sede amministrativa in Omegna, via XI Settembre e sede legale in Varese, via Ledro 5, P. IVA 01585330036, a far data dal 1 settembre 2025 al 30 novembre 2025, per un importo giornaliero per ospite di € 23,10 IVA esclusa, corrispondente ad un impegno complessivo di € 137.668,44 comprensivi di € 6.898,71 per kit di primo ingresso oltre IVA al 5 %.

5. Di impegnare l'importo pari ad € 70,00 quale contributo ANAC A favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma Via Marco Minghetti 10, P.IVA 97584460584 a valere sul Bilancio di Previsione 2025 -2027 es. 2025 secondo le seguenti modalità:

Capitolo/ articolo	Missione/Programma/Titolo / Macroaggregato	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CIG	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
614/99	12.04.1.103	U.1.03.02.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c.	-----	70,00	-----	- -----

6. Di impegnare l'importo complessivo di € 134.519,12 IVA inclusa a favore della Società cooperativa sociale ONLUS "Azzurra" con sede amministrativa in Omegna, via XI Settembre e sede legale in Varese, via Ledro 5, P. IVA 01585330036 a valere sul Bilancio di Previsione 2025 -2027 es. 2025 secondo le seguenti modalità:

Capitolo/ articolo	Missione/Programma/Titolo / Macroaggregato	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CIG	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
614/99	12.04.1.103	U.1.03.02.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c.	B83527775C	134.519,12	-----	-----

7. Di impegnare l'importo complessivo di € 10.048,03 IVA inclusa a favore della Società cooperativa sociale ONLUS "Azzurra" con sede amministrativa in Omegna, via XI Settembre e sede legale in Varese, via Ledro 5, P. IVA 01585330036 a valere sul Bilancio di Previsione 2025 -2027 es. 2025 secondo le seguenti modalità:

Capitolo/ articolo	Missione/Programma/Titolo / Macroaggregato	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CIG	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
617/99	12.04.1.104	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	B83527775C	10.048,03	-----	-----

8. Dato atto che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su richiesta di questa stazione appaltante è essere il seguente B835227775C;
9. Dato atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante scrittura privata;
10. di dare atto che, dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 e di quelli di qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023
11. Di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi inseriti nel vigente Codice di comportamento dei dipendenti, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, applicabile, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi a favore dell'amministrazione;
12. Di dare atto che il vincolo giuridico sarà perfezionato in forma di scrittura privata, in ossequio alla legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

13. Di dare atto che al pagamento si provvederà con successivi atti, dietro presentazione di regolare fattura vistata per l'effettiva fornitura e nel limite dell'impegno assunto, subordinando la stessa agli oneri da parte della ditta di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e del D.Lgs. 187/2010, nonché alla verifica del DURC. Laddove nel corso della verifica dell'istruttoria per la liquidazione della prestazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013;
14. Di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
15. Di disporre la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Il Direttore
DR. ANGELO BARBAGLIA
Firmato digitalmente

CIG	Soggetto	Partita IVA	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €
B835277 75C											

L'originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell'Ente.